Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì 23 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 13 *maggio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 3 *luglio* 1937-XV, *registro n.* 19 *Africa Italiana, foglio n.* 113.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze Armate della Somalia e dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Giardini Angelo di Giovanni e di Sarelzi Luigia, nato il 5 settembre 1912 a Ceranova (Pavia), soldato 51358 dell'autoraggruppamento della Somalia (alla memoria). — Facente parte di un'autosezione assegnata ad una banda carabinieri Reali, durante un combattimento si distingueva per valoroso contegno e per sprezzo del pericolo. Mentre si prodigava nell'eseguire la riparazione del proprio autocarro con materiale di circostanza, perdeva la vita a causa dello scoppio di materia esplosiva. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-Harrar, 13 maggio 1936-XIV.

Pedroli Giuseppe fu Uberto e fu Angeletti Serafina, nato il 22 agosto 1893 a Roma, capitano medico del R.C.T.C. della Somalia. — Direttore di un ospedale da campo avanzato e chirurgo di eccezionale competenza, soldato di altissimi sentimenti, organizzatore brillante, nell'assolvimento della sua nobile missione si prodigò durante tutta la campagna in Somalia con esemplare spirito di sacrificio e di abnegazione. Prima e durante le operazioni per la presa di Neghelli volontariamente e ripetutamente si portò sulle linee più avanzate attraverso zone battute dal fuoco nemico, noncurante della propria esistenza per salvare quella dei combattenti. Mirabile esempio di capacità professionale, di sereno sprezzo del pericolo, di intima spirituale fusione con l'anima dei combattenti. — Neghelli-Harrar, gennaio-maggio 1936-XIV.

Rofi Bruno fu Angiolo e di Nardini Antonia, nato il 13 aprile 1910 a S. Gimignano (Lucca), soldato nell'autoraggruppamento della Somalia (alla memoria). — Conduttore di autocarro leggero in servizio isolato in zone particolarmente difficili ed insidiose, assolveva con eccezionale coraggio i suoi compiti. Durante l'espletamento di un particolare incarico, il gruppo di cui egli faceva parte veniva violentemente attaccato da un forte nucleo di ribelli. Dopo aver partecipato ad una strenua difesa, approfittando di una sosta del fuoco, tentava di raggiungere il proprio autocarro per salvarlo da sicura preda. Raggiungeva carponi, nella notte, l'automezzo e dopo aver sostenuto all'arma bianca e da solo una lotta accanita contro i ribelli, cadeva gloriosamente sul campo. Esempio mirabile di coraggio e di sacrificio. — Piana di Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

Rosellini Franco di Arturo e di Gavino Amabile, nato il 26 marzo 1898 a Camogli (Genova), tenente di complemento del III gruppo di bande armate - Somalia. — Comandante di sottogruppo bande indigene, guidava con capacità e bravura, per via impervia, i suoi uomini all'attacco di posizione saldamente difesa da tenace nemico. Conquistandola, in seguito a felice manovra aggirante da lui stesso concepita, ne consolidava il possesso, dopo accanita e cruenta lotta con l'avversario, che ricacciava con gravi perdite. Durante tutta l'azione era esempio ai dipendenti per virtù guerriere. — Fuguan-Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Tucci Tancredi di Domenico e di Francesca Bruna, nato il 27 aprile 1897 a Caraglio (Cuneo), 1° capitano in servizio di S. M. del Governo generale A. O. I. — Comandante di colonna isolata cui era affidato un compito di particolare importanza militare e politica, guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento. Scontratosi col nemico, lo debellava, dando prova sul campo di battaglia di essere comandante deciso, avveduto, energico e soldato valoroso, esempio a tutti i suoi dipendenti di elette qualità militari. — Lago Horra, 27 novembre 1936-XV - Monte Abarò, 1° dicembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Barnaba Pier Arrigo fu Barnaba e di Alessio Giuseppina, nato il 25 febbraio 1891 a Buia (Udine), 1° capitano del IV battaglione arabo somalo. — Incaricato di occupare importante posizione, guidava il suo reparto con perizia ed ardimento, vincendo la tenace resistenza avversaria. Dalla posizione conquistata proteggeva quindi il ripiegamento di altro reparto fortemente incalzato da ingenti forze ribelli, arrestandone l'impeto con travolgente assalto. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Destro Adriano fu Tullio e di Sprocati Natalina, nato il 21 giugno 1897 a Nasi (Padova), 1° capitano in s. p. e. del IV battaglione arabo somalo. — Comandante di reparto, attaccava con decisione ed ardimento forti nuclei ribelli saldamente appostati in terreno insidioso e dominante. Contrattaccato violentemente da forze superiori e ricevuto l'ordine di ripiegare, riusciva a disimpegnarsi manovrando con valore e perizia, infliggendo gravi perdite all'avversario. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Di Castri Mario fu Luca e di Buccino Sofia, nato il 26 gennaio 1899 a Napoli, capitano della 2ª batteria fucilieri del 2° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di reparto, durante cinque attacchi di forze ribelli superiori di numero, dava costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, portandosi dove più intensa era la lotta. Infondendo, col suo calmo e valoroso contegno, fiducia e fermezza nei propri uomini, contribuiva efficacemente al vittorioso esito delle azioni. — Collubi, 14-18 agosto 1936-XIV.

Forlenza Luigi di Francesco e di Tripepi Maria Antonietta, nato il 3 novembre 1907 a Reggio Calabria, tenente in s.p.e. del XVII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia ascari, già distintosi per decisione e coraggio in precedenti combattimenti, riconfermava le sue belle qualità militari, guidando con singolare perizia e slancio il suo reparto all'assalto di una posizione tenacemente contesa dal nemico, riuscendo ad impadronirsene ed infliggendo gravi perdite all'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ortelli Giuseppe fu Francesco e fu Colombo Elisa, nato il 4 luglio 1903 a Lugano (Svizzera), sottotenente medico del 1° gruppo squadroni indigeni. — Ufficiale medico di una colonna operante isolatamente, si prodigava con slancio ed elevato sentimento del dovere nel soccorrere i feriti in punti scoperti e battuti dal tiro nemico. Durante un attacco notturno di nuclei ribelli all'accampamento, accorreva prontamente d'iniziativa nel punto dove maggiore era il pericolo, medicando e rincuorando con la parola i feriti sebbene fatto ripetutamente segno ai colpi dell'avversario. Durante l'ulteriore avanzata della colonna, confermava le sue elette qualità di sanitario valoroso, instancabile e sprezzante del pericolo. — Torrente Maki-Lago Horrà-Abaita, 23-27 novembre 1936-XV.

Pastore Lorenzo di Gervasio e fu Giovanico Raffaela, nato il 22 novembre 1906 a Lizzanello (Lecce), tenente in s.p.e. del C.R.T.C. colonna Tucci. — Comandante l'avanguardia di una colonna operante isolatamente, guidò i suoi uomini con valore e coraggio, incitandoli con l'esempio. Attaccato da forti nuclei ribelli reagì con slancio e ardire, respingendoli dopo aver loro inflitto perdite. Durante tutta l'azione diede prova di sereno sprezzo del pericolo e alto sentimento del dovere. — Lago Horre, 27 novembre 1936-XV - Monte Abarò, 1° dicembre 1936-XV.

Poli Athos fu Eugenio e di dell'Amico Fidalina, nato il 21 ottobre 1912 a Carrara, tenente di complemento del R.C.T.C. autoreparto 316. — Comandante degli automezzi di una colonna operante isolatamente, durante un attacco notturno di nuclei ribelli all'accampamento, reagiva con valore e coraggio, incitando i propri dipendenti alla resistenza e contribuendo così a stroncare l'azione avversaria. Si distingueva in seguito per calma e sprezzo del pericolo, durante un nuovo attacco tentato dal nemico alla testa della colonna. — Lago Horra Abaita, 27 novembre 1936-XV - Torrente di Dababba 2 dicembre 1936-XV.

Rosati Emidio fu Emidio e di Angelini Maria, nato il 12 novembre 1909 ad Ascoli Piceno, sottotenente di complemento del IV battaglione arabo somalo. — Volontario in A. O. alla testa del suo plotone si slanciava audacemente all'inseguimento di nuclei ribelli. Raggiuntili, infliggeva loro gravi perdite. Caduto ferito un ufficiale del reparto, con generoso slancio lo soccorreva e, sprezzante del pericolo, attraversando una zona battuta da intenso fuoco nemico, riusciva a trarlo in salvo. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Stesico Angelo di Giorgio Giuseppe e di Mosca Elisa, nato il 1° settembre 1896 a Trento, 1° capitano del IV battaglione eritreo. — Comandante di battaglione indigeni, durante un'operazione di polizia, conquistava d'assalto una posizione occupata da rilevanti forze ribelli, lanciandosi quindi all'inseguimento che conduceva a fondo, disperdendo completamente l'avversario ed infliggendogli perdite notevoli. — Uciù-Desnebb, 10 ottobre 1936-XIV.

Stroppa Cesare di Luigi e di Sabacchi Luigia, nato il 30 settembre 1883 a Codogno (Milano), 1° capitano medico di complemento del corpo sanitario della Somalia. - Valente chirurgo, direttore di un ospedale da campo ripiegato al seguito di una colonna operante, in due giornate di combattimento si prodigava nel compiere importanti interventi chirurgici presso la sezione di sanità impiantata in prossimità delle prime linee, incurante del pericolo personale. Ultimata l'assistenza dei feriti, partecipava validamente alla bonifica del campo di battaglia, scovando anche qualche nemico disperso. Figura esemplare di soldato e di professionista. — Birgot, 24-27 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Basso Antonio di Nicola e di Ungaro Nicoletta, nato il 30 novembre 1907 a Monte S. Angelo (Foggia), sottotenente del II Gruppo cammellato - 4ª batteria. — Sottotenente di artiglieria, offrivasi volontario per il comando di un nucleo di fanteria in un presidio minacciato da forze ribelli. Attaccato più volte, dava prova di coraggio e fermezza, suscitando fra i dipendenti viva ammirazione e infrangendo ogni tentativo nemico. — Collubi, 14-17 agosto 1936-XIV.

Berti Marini Eugenio di Giovanni e di Pizzagiani Luigia, nato il 16 ottobre 1910 a Todi (Perugia), sottotenente medico di complemento del XVII battaglione eritreo. — Ufficiale medico, mentre concorreva alcuni feriti al posto di medicazione, fatto segno a breve distanza al fuoco di un gruppo di ribelli respinti da altra posizione, provvedeva con calma e coraggio, con i pochi portaferiti a sua disposizione, a fronteggiare l'avversario e mettere al riparo i feriti. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Borsi Vittorio Emanuele di Giuseppe, nato il 1° luglio 1911 a La Spezia, tenente in s.p.e. del XVII battaglione eritreo. — Dopo un lungo combattimento, attraverso terreno difficile e fortemente battuto guidava con slancio e perizia il proprio plotone all'assalto di un villaggio saldamente difeso, riuscendo ad infrangere la resistenza nemica. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Brambilla Pietro di Carlo e di Arrigoni Caterina, nato il 9 aprile 1903 a Voghera (Pavia), tenente di complemento del XXI battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, in una difficile situazione di combattimento era di esempio ai dipendenti per ardire e sprezzo del pericolo, concorrendo a respingere un minaccioso attacco di nemico in forze. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

De Buffa Gaetano di Ferdinando e di Todeschi Cesare, nato il 7 luglio 1909 a Rovereto (Trento), sottotenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Comandante di sezione mitraglieri assegnata ad una compagnia avanzata, durante lungo combattimento appoggiava efficacemente l'azione del reparto, portandosi su posizioni scoperte e battute, per meglio colpire l'avversario. Successivamente partecipava con i propri uomini all'assalto risolutivo che determinava la rotta dell'avversario, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

De Negri Bortolo di Giovanni e di Armellini Angela, nato il 9 febbraio 1899 a Vittorio Veneto (Treviso), sergente maggiore del IV battaglione arabo somalo. — Incaricato di avvertire il comandante di un reparto avanzato, di un tentativo avversario di cadere sul fianco, visto che la minaccia era ormai in atto, alla testa dei suoi uomini affrontava animosamente l'avversario, trattenendolo col fuoco, fino al sopraggiungere di rinforzi. Lodevole esempio di iniziativa e decisione. — Mulisà, 21 luglio 1936-XIV.

Di Iorio Lucio fu Felice e di Rufferino Anna, nato il 13 dicembre 1906 a Roma, tenente in s.p.e. del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni, durante un combattimento, con visione esatta della situazione e sereno coraggio, lanciavasi al contrattacco di importanti forze ribelli in procinto di avvolgere il fianco del battaglione, stroncando così la manovra avversaria ed infliggendo al nemico sensibili perdite. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Fratticci Luigi di Mauro e di De Angelis Teresa, nato il 16 settembre 1909 a Jenne (Roma), sergente maggiore del XXI battaglione eritreo. — Sottufficiale addetto al comando di un battaglione indigeni, teneva, per una intera giornata di combattimento, contegno audace esponendosi ripetutamente. Di fronte ad un attacco improvviso sul fianco del comando di battaglione, radunava prontamente gli esploratori e fugava a colpi di bombe l'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gallina Pietro fu Pietro e fu Airoldi Annetta, nato il 16 novembre 1895 a Novara, 1° capitano del comando Forze Armate della Somalia, 27ª squadra topocartografica. — Ufficiale topografo, in varie occasioni si spingeva arditamente, per vari chilometri, in territorio nemico, fronteggiando, nonostante l'esiguità di mezzi, situazioni difficili e pericolose, pur di contribuire al massimo alla raccolta di necessari elementi topografici. — Settore del Giuba, febbraio 1936-XIV.

Giorgetti Emilio di Ferdinando e di Geracci Isolina, nato il 19 marzo 1911 a Montepulciano, caporale del comando Forze Armate della Somalia, 27ª squadra topocartografica. — Effettuava volontariamente numerose ardite ricognizioni topografiche in zone occupate dal nemico, dimostrando grande coraggio personale e sprezzo del pericolo. — A. O. dicembre 1935-febbraio 1936-XIV.

Lamberti Nunzio fu Ernesto e fu Iudice Amalia, nato il 23 aprile 1897 a Torre Annunziata (Napoli), capitano di complemento del XVIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni fiancheggiante, con ardimento e capacità tattica teneva testa ad ingenti forze nemiche, infliggendo loro gravi perdite ed impedendo che cadessero sul tergo dello schieramento del battaglione. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Lacagnina Giuseppe di Calogero e di Bocchetti Francesca, nato il 13 gennaio 1912 a Caltanissetta, sottotenente di complemento del XXI battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri incaricato di fiancheggiare la propria compagnia, attaccato da forte numero di nemici con mitragliatrici, resisteva sul posto, sostenendo con fermezza l'impeto avversario ed evitando così che questo potesse rivolgersi al tergo della propria compagnia, impegnata frontalmente. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Marmugi Orazio, tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Comandante di reparto esploratori di un battaglione eritreo, durante un combattimento dava prova di perizia e coraggio. Successivamente, dopo aver assolto il compito affidatogli, non esitava ad unirsi volontariamente ad altro reparto, assalendo con esso il nemico e fugandolo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Morelli Giuseppe fu Medardo e di Fiorani Emilia, nato il 13 marzo 1906 a Reggio Emilia, sergente maggiore del III gruppo bande armate. — Vice comandante di sottogruppo bande, avvertito che il proprio reparto era impegnato a qualche ora di distanza, accorreva d'iniziativa al combattimento, portando sulla linea rifornimenti e uomini, contribuendo con il suo efficace intervento ad alleggerire la pressione avversaria. Partecipava quindi alla fase risolutiva dell'azione, validamente coadiuvando l'ufficiale e dando esempio di valore e sprezzo del pericolo. — Fungnan-Garamlata, 28 settembre 1936-XIV.

Panzera Gaetano fu Pasquale e fu Sparagana Maria Cecilia, nato il 14 agosto 1890 a Roccasecca (Frosinone), 1° capitano del XVII battaglione eritreo. — Guidava con perizia ed audacia la propria compagnia all'assalto di un villaggio, dove si erano asserragliate forze ribelli, riuscendo a vincerne la resistenza. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Rossi Guido di Dario e di Gabellieri Giulia, nato il 24 agosto 1911 a Volterra (Pisa), caporal maggiore del comando Forze Armate della Somalia 27ª squadra topocartografica. — Seguiva volontariamente e ripetutamente il proprio ufficiale in missioni ardite e pericolose, prodigandosi, in ogni circostanza, oltre ogni limite di sacrificio e dando prova di ammirevole sentimento del dovere. — Bar Abir-El Serren-Malca Murri, dicembre-febbraio 1936-XIV.

Savarè Manlio fu Eligio e fu Carcano Clotilde, nato il 18 gennaio 1889 a Milano, capitano di complemento del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni, durante uno scontro, alla testa del suo reparto, si lanciava con ardimento e perizia all'attacco di numerose forze ribelli che minacciavano il fianco della colonna, fugandole e cagionando loro gravi perdite. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Stoppa Amedeo fu Umberto e fu Piccioli Cesira, nato il 24 ottobre 1912 a Preggio (Perugia), soldato della 2ª compagnia R. T. speciale (Somalia). — Soldato radiotelegrafista addetto ad una colonna operante, durante l'offensiva di Neghelli, assicurava costantemente i collegamenti radio mantenendo calma e coraggio esemplari sotto il fuoco nemico. Entrava fra i primi a Neghelli, con la pattuglia esploratori dell'avanguardia, aprendosi la strada a colpi di bombe a mano. — Neghelli, gennaio 1936-XIV.

Suitner Enrico di Carlo e di Carmelutti Fanni, nato il 2 maggio 1910 a Mezzacorona (Trento), tenente del XVII battaglione eritreo. — Dopo lungo combattimento, guidava con impeto e coraggio il proprio plotone alla conquista di una dominante posizione nemica, assaltandola alla baionetta e travolgendone i difensori. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

(2830)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1937-XV, n. 1399.

4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 10 agosto 1937-XV, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Per le necessità del servizio di investigazione politica, si rende necessario aumentare della somma di L. 4.100.000 il fondo relativo alle spese del servizio stesso inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario.

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicata somma, ai sensi delle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, ed assegnata al detto bilancio col decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1937-38 sono disponibili L. 37.335.750;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire quattromilionicentomila (L. 4.100.000) da assegnare al capitolo n. 81 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la tutela della funzione creditizia;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

Art. 3.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

Art. 4.

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

Art. 5.

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».

Art. 6.

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI del presente decreto.

Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.

Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'art. 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.

Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 12.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

Art. 15.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16.

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17.

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

Art. 19.

I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.

L'Istituto di emissione.

Art. 20.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

a) Casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;

c) Istituti di previdenza;

d) Istituti di assicurazione.

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.

Art. 22.

Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

TITOLO IV.

Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale.

Art. 25.

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di interesse nazionale » dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunziare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

Art. 27.

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della « Corporazione del credito e della previdenza », entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V.

Disciplina degli Istituti, Imprese ed Enti raccoglitori di risparmio a breve termine.

Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

E' in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'art. 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 29.

Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

Art. 31.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispet-

torato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati, con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

Art. 33.

Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

Art. 34.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

Art. 35.

L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

Art. 36.

Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

E' fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio.

Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

Art. 39.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà

determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

Art. 40.

La disposizione dell'art. 14 del presente decreto si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero della agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonchè l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e numero 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV del presente decreto.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni, nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento della Casse rurali ed agrarie.

TITOLO VI.

Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

Art. 41.

Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

Art. 43.

Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, e nei successivi provvedimenti modificativi di essa, nei relativi regolamenti di esecuzione, nonchè nel R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44.

Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa ed altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46.

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

TITOLO VII.

Delle fusioni, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione delle aziende raccoglitrici di risparmio a breve termine.

CAPO I. - *Delle fusioni.*

Art. 47.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 48.

Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della delibe-

razione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Provincie, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte « Disposizioni e Comunicati » in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunzi legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50.

L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato », nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;

2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;

3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53.

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di cre-

dito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 56.

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate, deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata, per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunziare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

CAPO II. — *Dell'amministrazione straordinaria.*

Art. 57.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite di patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di « commissario provvisorio », a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dal presente decreto ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nella

attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del Capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal Capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali, che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

Art. 61.

Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa, ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 65.

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

Art. 66.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proceduto si allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1° dell'art. 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4° dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 5°, 6° e 7°. Il comma 7° si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'art. 57.

CAPO III. — *Della liquidazione.*

Art. 67.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nell'azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei comma terzo e quarto dell'art. 58, il Capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera *b*) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 68.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 Codice di commercio e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il Presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunzi legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.

Art. 69.

Quando si verifichino le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni

comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

Art. 70.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

Art. 71.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 72.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 73.

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera raccomandata.

I commissari hanno altresì facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

Art. 74.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio sindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Art. 75.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio della azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 76.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari di essere ammessi al passivo della azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

Art. 77.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti alla udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 79.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 80.

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 78, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 81.

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 82.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella Cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservati per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

Art. 83.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

Art. 84.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dallo Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui al comma precedente, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere, nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del Presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86.

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

TITOLO VIII.

Disposizioni penali.

Art. 87.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi allo Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39, 61 comma 3° e 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII del presente decreto, commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88.

Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni del presente decreto, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90.

Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni del presente decreto per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte di appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di

memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 91.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il Capo dello Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

a) la sospensione dall'impiego;

b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 92.

Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

Art. 93.

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto.

Art. 94.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII del presente decreto ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

Art. 95.

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 96.

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'art. 2, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dell'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 97.

La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 98.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

TITOLO IX.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

Art. 99.

Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali delle Associazioni stesse, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti a valersi di altre aziende di credito per i propri servizi di cassa, per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme del presente decreto contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 100.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 101.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento, anche se non espressamente richiamate nel presente decreto, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni del decreto stesso.

Art. 102.

L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

Art. 103.

Il riconoscimento, quali « Banche di diritto pubblico », della « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, del « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e del « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come « Banche di interesse nazionale », a norma del presente decreto.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di « Banche di diritto pubblico » si considerano da esse compiuti nella qualità di « Banche di interesse nazionale ». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

Art. 104.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 105.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse di commercio, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 106.

Le precedenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il quale resta abrogato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti della tenuta « Carano Garibaldi » in Agro pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 10 giugno 1937-XV, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati, costituenti parte della tenuta « Carano Garibaldi » - perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie - possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera;

Terreni confinanti con fondi di proprietà Fiammingo, Giannettola, Gioletti, eredi Ridolfi, tenuta Campomorto Serventi, tenuta Torre del Padiglione (proprietà Trossi), strada consorziale Carano Campomorto e rimanente proprietà Garibaldi;

Tali terreni sono iscritti nel catasto del Governatorato di Roma come segue:

Partita 23091 (pag. 38516) intestata a Garibaldi Rosita fu Menotti, mappa 78-79:

n. 1 sup. tav. 455.18, reddito L. 5.006,98;
n. 2 su. tav. 529.55, reddito L. 3.336,16;
n. 3 sup. tav. 214.98, reddito L. 730,76;
n. 6 sup. tav. 236.23, reddito L. 1.488,25;
n. 7 sup. tav. 44.87, reddito L. 493,57;
n. 77 sup. tav. 801.15, reddito L. 8.812,65;
n. 78 sup. tav. 330.14, reddito L. 3.631,54;
n. 139 sup. tav. 485.46, reddito L. 10.886,50;
n. 140 sup. tav. 251.10, reddito L. 1.581,93;
n. 141 sup. tav. 16.86, reddito L. 106,22;
n. 142 sup. tav. 5.18, reddito L. 32,63,

per complessive tavole 3.320.65 (pari ad ettari 332.06.50) ed il reddito di L. 36.107,19.

Partita 23092 (pag. 38518) intestata a Garibaldi Anita e Gemma fu Menotti, mappa 78-79:

n. 4 sup. tav. 34.96, reddito L. 237,73;
n. 5 sup. tav. 600.90, reddito L. 3.785,67;
n. 8 sup. tav. 27.22, reddito L. 462,74;
n. 9-*a* (9 parte) sup. tav. 1.551.90, reddito L. 17.070,90;
n. 12-*a* (12 parti) sup. tav. 49.52, reddito L. 544,72;
n. 60 sup. tav. 703.49, reddito L. 11.959,33;

n. 75 sup. tav. 387.48 reddito L. 4.262,28;
n. 76 sup. tav. 790.88, reddito L. 19.772;
n. 137 sup. tav. 528.85, reddito L. 5.817,35;
n. 143 sup. tav. 42.12, reddito L. 143,21
per complessive tavole 4.717.32 (pari ad ettari 471.73.20) e l'imponibile di L. 64.055,93.

Partita 23090 (pag. 38514) intestata a Garibaldi Anita, Rosita, Gemma e Giuseppe fu Menotti, mappa 78-79:
n. 10 sup. tav. 16.39, reddito L. 180,29;
n. 11 sup. tav. 1.679.50, reddito L. 10.580,85;
n. 144-a (144 parte) sup. tav. 312.06, reddito L. 3.432,66
per complessive tavole 2007.95 (pari ad ettari 200.79.50) e l'imponibile di L. 14.193,80.

Partita 5292 (pag. 23008) intestata a Garibaldi Anita, Rosita e Gemma per 91/120 e Giuseppe per 29/120 fu Menotti, mappa 78-79:
n. 134 sup. tav. 21.30, imponibile L. 340,80;
n. 135 sup. tav. 8.84, imponibile L. 97,24
per complessive tavole 30.14 (pari ad ettari 3.01.40) e l'imponibile di L. 438,04;

Veduta l'istanza 4 luglio 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopradescritti costituenti parte della tenuta « Carano Garibaldi » sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 1.341.102 (un milione trecentoquarantunmila centodue) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo; somma da ripartirsi come segue:

Per la partita n. 23091, intestata a Garibaldi Rosita fu Menotti L. 441.972 (quattrocentoquarantunomila novecento settantadue) per la partita n. 23092, intestata a Garibaldi Anita e Gemma fu Menotti L. 627.873 (seicentoventisettemila ottocentosettantatre); per la partita n. 23090 intestata a Garibaldi Anita, Rosita, Gemma e Giuseppe fu Menotti L. 267.251 (duecentosessantasettemila duecentocinquantuno) e per la partita n. 5292 intestata a Garibaldi Anita, Rosita, Gemma e Giuseppe fu Menotti L. 4006 (quattromilasei).

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 208. — GISCI.

(2940)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° agosto 1937-XV.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'esame della situazione turistica ed alberghiera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Sulla proposta della Corporazione dell'ospitalità;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dell'ospitalità, un Comitato tecnico corporativo per l'esame della situazione turistica ed alberghiera;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'esame della situazione turistica ed alberghiera.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. Alberto Fassini, vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, ed è composto dei seguenti membri:

on. ing. Alfredo Giarratana;
on. Cesare Pinchetti;
on. rag. Gerardo Locurcio;
gr. uff. Michele Oro;
gr. uff. Augusto Mario Rebucci;
comm. dott. Bernardo Attilio Genco;
avv. Domenico Santo;
dott. Gino Bardi.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato partecipano anche:

l'on. Oreste Bonomi, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare;

il gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

il gr. uff. ing. Luigi Maccallini, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

il comm. dott. Ernesto Holzer, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

il gr. uff. Alberto D'Agostino, in rappresentanza del Sottosegretariato per gli scambi e le valute;

il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, in rappresentanza della Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.

I membri di cui al presente articolo possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, da funzionari dei rispettivi servizi.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono altresì partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, altri funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 5.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. ufficiale dott. Salvatore Mercadante, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2843)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'azoto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di un apposito Comitato corporativo per l'azoto;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'azoto.

Art. 2.

Il Comitato suddetto ha i seguenti compiti:
constatare l'effettiva capacità di produzione annuale per i singoli impianti;
formulare un programma di sviluppo della produzione di prodotti azotati per il periodo successivo all'esercizio 1939-40 in rapporto alle previsioni di incremento dei consumi;
studiare e proporre i mezzi e i provvedimenti più adeguati per la realizzazione di quanto sopra;
esaminare per le opportune proposte da farsi alla Corporazione gli elementi del costo di produzione dei singoli tipi di concimi azotati e i prezzi di vendita rispettivi.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Angelo Tarchi, vice presidente della Corporazione della chimica e rappresentante del P.N.F., ed è composto dei seguenti membri:
Sen. ing. Giovanni Tofani, on. ing. Guido Donegani, S. E. il prof. Nicola Parravano, per gli industriali;
Dott. Francesco Berna, ing. Mario Marabini, ing. Giuseppe Tajoli, per i lavoratori dell'industria;
Sen. ing. Adriano Tournon, prof. ing. Aldo Ramadoro, per gli agricoltori;
Prof. Giuseppe Tommasi, dott. Gaetano Jerna, per i lavoratori dell'agricoltura;
Comm. G. Cesare Rossi, dott. Ernesto Cauvin, per i commercianti;
Prof. Ernesto Lama, cav. Cesare Tonazzi, per i lavoratori del commercio;
Prof. Vincenzo Caglioti, per i professionisti;
On. dott. Rosario Labadessa, per l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Fanno anche parte del Comitato il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle Corporazioni e il direttore generale dell'industria, nonchè i rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e del Commissariato generale per le Fabbricazioni di guerra.

Art. 4.

I direttori generali di cui al precedente articolo potranno farsi rappresentare da funzionari addetti alle rispettive Direzioni.
Su richiesta del Ministro per le corporazioni, alle riunioni del Comitato potranno partecipare funzionari di altre Amministrazioni civili e militari, non comprese tra quelle indicate nel precedente articolo.

Art. 5.

Il presidente del Comitato ha facoltà di far partecipare alle riunioni persone esperte nelle questioni da discutere.

Art. 6.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un delegato corporativo addetto al Segretariato delle Corporazioni. Esso potrà anche, nello stesso tempo, rappresentare il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle Corporazioni.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1937-XV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 gennaio 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e dei relativi valori di riduzione per il prolungamento automatico;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;
a) tariffa relativa all'assicurazione mista senza visita medica a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza, e in misura ridotta ove la morte avvenga entro il primo biennio d'assicurazione.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia in una zona della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Terni, delimitata dai seguenti confini:

Strada per la Cerqua fino a Capitone;

Mulattiera che da Capitone per C. Verenaia, S. Angelo, C. Ripabianca, Colle Maggio, l'Orbaiola, va fino al fosso Cardaro;

Fosso Cardaro fino al ponte sulla strada Narni-Sangemini;

Strada Narni-Sangemini, dal ponte sul Cardaro fino al bivio per la Cerqua;

Visti i decreti Ministeriali 9 maggio 1935 e 7 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Terni, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1934, 9 maggio 1935 e 7 agosto 1936, in una zona della provincia di Terni, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Terni provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

(2854) *Il Ministro*: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia in una zona della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nel territorio del comune di Prato (Firenze) compreso entro la seguente delimitazione:

lato sud-ovest, strada S. Leonardo-Faltugnano-mulattiera Faltugnano-Parminio;

lato nord, mulattiera Parminio-Foce dei Cerri;

lato est, Foce dei Cerri — limiti del comune di Prato con quello di Calenzano — sorgenti del fosso Rio e Buti fino alla strada di S. Leonardo;

Visti i decreti Ministeriali 10 agosto 1935 e 25 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° settembre 1934, 10 agosto 1935 e 25 agosto 1936, in una zona del comune di Prato (Firenze), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

(2855) *Il Ministro*: Rossoni.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica del Protocollo che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 18 febbraio 1932, stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Austria, il 30 dicembre 1933.

Addì 10 agosto 1937-XV, ha avuto luogo in Roma, lo scambio delle ratifiche del Protocollo che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 18 febbraio 1932, stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Austria, il 30 dicembre 1933.

(2896)

Ratifica dell'Accordo italo-austriaco concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV.

Addì 12 agosto 1937-XV, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-austriaco concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936.

(2871)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Denunzia per smarrimento di ricevute titoli.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 130

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1419 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Cacciopppoli Carlo — Titoli del Debito Pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 2.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1420 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1421 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: 9 certificati debiti Sicilia per L. 442,51 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 27 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ghizzoni Francetta di Luigi — Titoli del debito pubblico: 2 certificati redimibile 3,50 per cento — Capitale L. 2.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1239 — Data: 13 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Airaldo Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 per cento — Capitale L. 82.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: Potenza.

(2431)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

1° *Semestre* 1937-XV *valevole per il* 2° *Semestre* 1937-XV.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo: Con cedola	Detratto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	92,85	90,35	83,82	81,32
2	Rendita 3,50 % (netto) 1906	74,05	72,30	66,82	65,07
3	Rendita 3,50 % (netto) 1902	71,45	69,70	64,48	62,73
4	Rendita 3 % (lordo)	53,95	52,75	48,68	47,48
	b) Redimibili				
5	Redimibile 3,50 % 1934	71,95	70,20	64,93	63,18
6	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	99,35	97,10	89,64	87,39
7	» » 1916 - 5 %	100,65	98,15	90,84	88,34
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	90,90	89,15	81,99	80,24
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924 n. 210)	491,05	479,20	443,13	431,28
10	» » 3,50 % Legge 24-12-1908 n. 731)	421,55	412,80	380,27	371,52
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910 n. 228)	390,45	382,95	352,16	344,66
12	Prestito Blount Pontificio (1866) 5 % lordo	97,25	95,25	87,73	85,73
13	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	451,—	441 —	406,90	396,90
14	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma 5 %	482,55	472,55	435,30	425,30
15	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	453,05	443,05	408,75	398,75
16	Obbligazioni Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	303,90	298,12	274,09	268,31
17	Obbligazioni Strade Ferrate Romane 3 %	398,30	392,52	359,05	353,27
18	» » » Tirreno 5 %	463,50	453,50	418,15	408,15
19	» » » Maremmane 5 %	452,50	442,50	408,25	398,25
20	» » » Vittorio Emanuele 3 %	374,90	368,90	338,01	332,01
21	» » » Cuneo 3 %	424,35	418,35	382,52	376,52
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	384,70	378,70	346,83	340,83
23	» » » Udine-Pontebba [illegible] %	407,80	398,09	368 —	358,29
24	» » » Lucca Pistoia 3 %	349,05	344,22	314,63	309,80
25	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	391,—	385,23	352,48	346,71
26	Obbligazioni Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	400,85	395,09	361,35	355,59
26-*bis*	» » » A. B. 3 %				
27	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5 %	—	—	—	—
28	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà	270 —	267,60	243,24	240,84
29	» » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara	210 —	—	—	—
	c) Buoni				
30	Novennali - 1940 - 5 %	103,90	101,40	93,76	91,26
31	» - 1941 - 5 %	104,10	101,60	93,94	91,44
32	» - 1943 - 4 % (15-2)	93,80	91,80	84,62	82,62
33	» - 1943 - 4 % (15-12)	93,70	91,70	84,53	82,53
34	» - 1944 - 5 %	100,25	97,75	90,48	87,98
	Titoli garantiti dallo Stato.				
35	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	298,40	292,60	269,14	263,34
36	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174,20	170,20	157,18	153,18
37	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	414,97	405,60	374,41	365,04
38	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	845,55	826,80	762,87	744,12
39	Prestito unificato Città di Napoli 5 %	72 —	70,10	64,99	63,09
40	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50 %	453,75	445 —	409,25	400,50
41	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
42	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4,50 %	478,10	466,85	431,42	420,17
43	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4,50 %	484,40	473,15	437,09	425,84
44	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	615,10	605,10	554,59	544,59
45	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	519,50	504,50	469,05	454,05
46	» » » 6,50 %	526,25	510 —	475,25	459 —
46-*bis*	I. R. I. M. A. R. E.	493,45	482,20	445,23	433,98

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

1° *Semestre* 1937-XV *valevole per il* 2° *Semestre* 1937-XV.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
47	Prestito Austriaco Conversione 4, 50 %	417, 80	406, 55	377, 15	365, 90
48	» Polacco 7 %	490, 85	473, 35	443, 52	426, 02
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
49	Banca d'Italia 3,75 %	471, 67	462, 30	425, 44	416, 07
50	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 4 %	426 —	416 —	384, 40	374, 40
51	» » » » Conversione 4 %	438, 80	428, 80	395, 92	385, 92
52	» » » » 3, 50 %	427, 30	418, 55	385, 45	376, 70
53	Istituto di Credito Fondiario Venezie - Verona 3,75 %	453, 22	443, 85	408, 84	399, 47
54	» » » » 4 %	426, 70	416, 70	385, 03	375, 03
55	» » » » Conversione 4 %	437, 65	427, 65	394, 89	384, 89
56	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tridentina - Trento 4 %	419, 20	409, 20	378, 28	368, 28
57	» » » » » » Conv. 4 %	439, 50	429, 50	396, 55	386, 55
58	» » » Friuli Orientale - Gorizia 4 %	437 —	427 —	394, 30	384, 30
59	» » » » » » Conv. 4 %	450 —	440 —	406	396 —
60	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 %	417, 90	407, 90	377, 11	367, 11
61	» » » » Conversione 4 %	419, 70	409, 70	378, 73	368, 73
62	Credito Fondiario Banco di Sicilia Conversione 4 %	426, 50	416, 50	384, 85	374, 85
63	» » » » 3,75 %	479, 37	470 —	432, 37	423 —
64	» » Banco di Napoli 4 %	440, 65	430, 65	397, 59	387, 59
65	» » Banco di Napoli Conversione 4 %	451, 15	441, 15	407, 04	397, 04
66	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	438 —	428 —	395, 20	385, 20
67	» » » » Conversione 4 %	451 —	441 —	406, 90	396, 90
68	» » » » 3, 50 %	425, 30	416, 55	383, 65	374, 90
69	» » Bologna 4 %	423 —	413 —	381, 70	371, 70
70	» » » Conversione 4 %	436, 70	426, 70	394, 03	384, 03
71	» » » 3, 50 %	420, 75	412 —	379, 55	370, 80
72	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90, 50	88 —	81, 70	79, 20
73	Monte dei Paschi di Siena 4 %	443, 45	423, 45	391, 11	381, 11
74	» » » Conversione 4 %	441 —	431 —	397, 90	387, 90
75	» » 3, 50 %	417, 15	408, 40	376, 31	367, 56
76	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	450, 70	440, 70	406, 63	396, 63
77	» » » » 3,75 %	501, 37	492 —	452, 17	442, 80
78	» » » » 3,50 %	405, 05	396, 30	365, 42	356, 67
79	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	514, 40	499, 40	464, 46	449, 43
80	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	515, 30	500, 30	465, 27	450, 27
81	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	507 —	492 —	457, 80	442, 80
82	» » » 3,50 %	360, 75	352 —	325, 55	316, 80
83	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	421, 30	411, 30	380, 17	370, 17
84	» » » » Conversione 4 %	423, 50	413, 50	382, 15	372, 15
85	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	416, 15	406, 15	375, 54	365, 54
86	» » » » » Conv. 4 %	424, 35	414, 35	382, 92	372, 92
87	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6,50 %	520, 15	503, 90	469, 76	453, 51
88	» » » » (serie ordinaria) 6,50 %	515, 75	499, 50	465, 80	449, 55
89 90	» Mobiliare Italiano 5 % (II emissione) » » » 5 % (III emissione)	1.010, 50	985, 50	911, 95	886, 95
91	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	436, 70	426, 70	394, 03	384, 03
92	» » » Conversione 4 %	437, 40	427, 40	394, 66	384, 66
93	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	477 —	464, 50	430, 55	418, 05
94	Banco di Napoli 5 %	475, 85	463, 35	429, 52	417, 02
95	Banco Sicilia - ord. 4 %	422 —	412 —	380, 80	370, 80
96	Cassa di Risparmio di Bologna 5 %	466, 50	454 —	421, 10	408, 50
97	Monte dei Paschi di Siena 5 %	480 —	467, 50	433, 25	420, 75

(281)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	307226	35 —	Rossi *Giacomo-Andrea* fu Andrea, domiciliato in Castellazzo Bormida (Alessandria), con vincolo cauzionale.	Rossi *Andrea-Giacomo* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	607134	70 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, moglie di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	809405	350 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, vedova di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	317349	1.575 —	Come sopra	Come sopra
Id.	177598	1.092 —	Piano *Serafina* fu Giambattista, moglie di Sommariva *Giuseppe*, domiciliata in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale.	Piano *Maria-Orsolina-Serafina* fu Giambattista moglie di Sommariva *Nicolò-Giuseppe* dom. in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale
Id.	392210	59,50	De *Cristoforo* Angelo-Raffaele di Pasquale, minore, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Monteodorisio (Chieti).	*De Cristoforo* Angelo Raffaele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	424587	350 —	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Costanza* fu Angelo ved. di Franco Roberto domiciliata in Roma.	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Aurelia-Benvenuta-Costanza* fu Angelo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	375155	42 —	Lega Eugenia di *Eugenio-Antonio* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Eugenio*-Antonio fu *Antonio* dom. in Napoli.	Lega Eugenia di *Antonio-Giuseppe* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Antonio-Giuseppe* fu *Pietro* dom. in Napoli.
Id. Id.	88883 319695	364 — 350 —	Battistella Ines fu *Giacomo*, minore, sotto la tutela di Gosio Bartolomeo fu Giacomo, dom. a Roma.	Battistella Ines fu *Alfonso* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	758621	87,50	Come la precedente.	Come la precedente.
Prestito Naz. 5 %	26574	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	22201	280 —	Bovio *Angiolina* fu Giacomo, moglie di Oberto Angelo dom. a Ciriè (Torino). Vincolate come dote della titolare.	Bovio *Angela-Rosa-Marianna-Sabina* fu Giacomo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	26122	1.459,50	Giacobbe *Antonietta* di Rocco, ved. di Agnesi Carlo, dom. in Oneglia	Giacobbe *Maria-Antonia* di Rocco ecc. come contro.
Id.	305943	287 —	Olmo *Guglielmo* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Rapallo.	Olmo *Aloisio-Guglielmo* di Luigi ecc. come contro.
Id. Id.	277710 428726	150,50 283,50	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, ved. di Giacca Sebastiano, interdetta, sotto la tutela di Beoletto Teresa dom. in Villafalletto (Cuneo).	Beoletto *Maria-Teresa-Valentina* fu Bernardo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	699940	70 —	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, moglie di Giacca Sebastiano dom. in Piasco, con vincolo dotale.	Come sopra.
Id.	674327	385 —	Garbarino *Giovanni* fu Giacomo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto a favore di Cardone Angiolina od Angela fu Giacomo, nubile.	Garbarino *Natalino-Lorenzo-Giovanni* fu Giacomo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	441705	994 —	*Flaviani* Giuseppe fu Venanzio, dom. a New-Jork.	*Flaiani* Giuseppe fu *Venanzo*, dom. a New-Jork.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	72912	87,50	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci.	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci.
Id.	72911	87,50	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).
Cons. 3,50 %	215527	77 —	Copello *Luigia* fu Giacomo, minore, sotto la p. p. della madre Bozzo Anna di Gottardo, dom. in Chiavari (Genova).	Copello *Maria-Luigia-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Id.	813734	994 —	Ginocchio *Elisa* fu Carlo, moglie di De Negri Camillo fu Antonio dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata per dote.	Ginocchio *Giuseppina-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	218610	5.474 —	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p della madre Bottazzi *Gisella* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p. della madre Bottazzi *Adalgisa* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.
Cons. 3,50 %	461516	91 —	Bacchella *Ambrosina* fu Anacleto, nubile, dom. a Cergnago (Pavia).	Bacchella *Giuseppa* ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	10792	90 —	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria* fu *Luigi* ved. Lunghini dom. a S. Martino della Pontonara (Ferrara).	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria-Adelaide* fu *Paolo*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % Id. Id.	588469 680443 686828	35 — 210 — 38,50	Armando *Luigi* fu Stefano dom. a Bordighera. Ipotecate per cauzione dovuta da Armando Antonietta fu Stefano, ved. Sottocorno Elia, quale contabile postale.	Armando *Pietro-Luigi-Ippolito* fu Stefano ecc. come contro.
Red. 3,50 %	345338	129,50	Prisinzano *Rosaria* fu Vincenzo, minore, sotto la p. p della madre Sferrino Giuseppa ved. Prisinzano dom. a Castelbuono (Palermo).	Prisinzano *Maria-Rosaria* fu Vincenzo ecc. come contro.
Id.	131465	31,50	Cotugno *Oreste* di Nicola, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Moliterno (Potenza).	Cotugno *Guglielmo-Oreste* di Nicola ecc., come contro.
Id.	40131	52,50	*Leopoldo* Antonio fu Vito dom. a Potenza.	*Leopaldi* Antonio fu Vito, dom. a Potenza.
Id.	81536	210 —	Soricelli Angelica, Maria, Nicola e *Filiberto* fu Leopoldo, minori, sotto la p. p. della madre Montalto Nicolina ved. Soricelli dom. in S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Soricelli Angelica, Maria, Nicola, ed *Emanuele-Filiberto* ecc. come contro.
Rend. 5 %	131006	275 —	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Assunta* dom. in Bergamo.	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Teresa* dom. in Bergamo.
Red. 3,50 %	244598	73,50	Evangelisti Emilia di *Italo*, nubile, dom. a Reggio Cal.	Evangelisti Emilia di *Everardo-Italo*, nubile, dom. a Reggio Calabria.
Rend. 5 %	35027	700 —	Klien Gladys fu *Alfredo-Rodolfo*, minore, sotto la p. p. della madre Sironi Cristina fu Enrico ved. Klien dom. a Milano.	Klien Gladys fu *Rodolfo* ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	54028	269,50	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia, fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Carolina* fu Ignazio, minori, sotto l'amministrazione della madre tutrice Cristina Lamagna e quest'ultima anche come erede di detto fu Ignazio Tizzani dom in Napoli, con usufrutto a favore di Sacerdote Nicolò Luigi di Gennaro: per il sacro patrimonio del detto usufruttuario e per la celebrazione delle messe disposte dal fu Raffaele Tizzani.	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Caterina*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % Id. Id.	37117 37121 37143	85 — 1.000 — 85 —	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro, dom. a Montesardo fraz. del comune di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id. Id.	37137 37125	90 — 25 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37129 37133	80 — 80 —	*Sauli* Rosaria fu *Bartolo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. a Motolese *Severina*.	*Serafini-Sauli* Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, come sopra, con usufr. a Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37118 37120 37126 37142	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id.	37138	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37130 37134	80 — 80 —	*Sauli* Anna fu *Bartolo* come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Anna fu *Bartolomeo* ecc. come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37119 37122 37127 37141	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina o Saveria* fu Ciro, ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria*, ecc., come contro.
Id.	37139	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37131 37135	80 — 80 —	*Sauli* Gaetana fu *Bartolo*, minore. ecc. come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Gaetana fu *Bartolomeo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Maria-Saveria*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2493)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 luglio 1937-XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Montiglio	B	—	2
Id.	Robella	B	—	1
Bari	Bitonto	B	—	1
Belluno	Simana	B	—	1
Benevento	Ailano	B	—	1
Cagliari	Palmas Suergiu	B	—	1
Id.	Eglesias	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroce	B	—	1
Id.	Termoli	B	—	1
Chieti	Lama dei Peligni	O C	—	1
Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Rossano	B	—	1
Cuneo	Costemilia	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Caraglio	B	—	1
Matera	Miglionico	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Messina	Santa Lucia del Melo	B	—	3
Id.	Naso	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	E	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	1	—
Napoli	Caserta	B	—	1
Pavia	Zeme	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Reggio Calabria	Brancaleone	B	—	1
Id.	Melito Porto Salvo	B	—	1
Id.	Platì	Cap	—	1
Roma	Artena	O	—	1
Id.	Monteflavio	O	—	1
Id.	Morlupo	O	—	1
Salerno	Eboli	B	1	1
Id.	Montesano della Mar-	B	—	1
	cellana			1
Id.	Polla	B	—	1
Id.	Pontecagnano	B	—	1
Id.	Stella Cilento	E	—	1
Trento	Ala	B	—	1
Treviso	Paderno del Grappa	B	—	1
Udine	Clauzetto	B	—	1
			5	39
	Carbonchio Sintomatico			
Cagliari	Ballao	B	—	1
Id.	San Nicolò Gerrei	B	—	1
Roma	Monterotondo	B	1	1
Trento	Grigno	B	—	2
Vicenza	Asiago	B	—	2
Id.	Pozzoleone	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	1
			1	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Afta epizootica			
Brescia	Rudiano	B	1	1
Milano	Crespiatica	B	1	—
Napoli	Teano	B	—	1
Id.	Vairano Patinora	B	—	2
Pavia	Mezzana Rabattone	B	—	1
Vercelli	Sali	B	—	1
			1	6
	Malrossino dei suini			
Aquila degli Abruzzi	Barisciano	S	5	—
Ascoli Piceno	Magliano di Tenna	S	—	1
Id.	Massignano	S	1	—
Id.	Montefiore	S	1	—
Belluno	Alano di Piave	S	—	2
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Ospitale Cadore	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	2
Id.	San Candido	S	—	1
Id.	Scena	S	—	2
Id.	Sesto	S	—	1
Id.	Vandoies	S	—	1
Brescia	Leno	S	—	1
Id.	Montichiari	S	—	1
Id.	Muscoline	S	—	2
Cuneo	Fossano	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Fiume	Abbazia	S	—	1
Id.	Laurana	S	—	13
Id.	Fiume	S	—	1
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Caporetto	S	4	4
Id.	Castel Dobra	S	—	1
Id.	Comeno	S	1	2
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	4
Id.	Montespino	S	—	2
Id.	Plezzo	S	1	1
Id.	San Daniele del Carso	S	—	1
Id.	San Martino Quisca	S	—	3
Id.	San Martino di Vipacco	S	—	2
Id.	Vipacco	S	—	4
Mantova	Felonica	S	—	1
Id.	Medole	S	—	1
Id.	Mantova	S	1	—
Id.	Roncoferraro	S	1	1
Id.	Sustinente	S	—	1
Milano	Nerviano	S	—	1
Padova	Carmignano di Brenta	S	—	1
Id.	Montagnana	S	—	1
Id.	Rovolon	S	—	2
Id.	Selvazzano	S	1	—
Id.	Teolo	S	—	2
Parma	Noceto	S	1	1
Id.	Langhirano	S	1	—
Perugia	Magione	S	1	—
Pola	Dignano	S	—	1
Teramo	Castelli	S	—	7
Id.	Colledara	S	—	10
Id.	Isola Gran Sasso	S	—	7
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Cavalese	S	—	1
Id.	Cles	S	—	5
Id.	Livo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Trento	Peio	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Treviso	Paese	S	1	—
Trieste	Cave Auremiane	S	—	1
Id.	Senosecchia	S	—	2
Id.	Trieste	S	—	2
Udine	Clauzetto	S	—	4
Id.	Codroipo	S	—	2
Id.	Cornegliano	S	—	1
Id.	Coscano	S	—	1
Id.	Forgaria	S	—	1
Id.	Vito d'Asio	S	—	1
Id.	Zoppola	S	—	1
Venezia	Venezia	S	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	S	—	1
Id.	Erbezzo	S	—	2
Id.	Roverchiara	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	2
Id.	Sossano	S	—	1
			20	32
	Peste e setticemia dei suini			
Aquila degli Abruzzi	Sulmona	S	—	2
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Asti	Asti	S	—	5
Id.	Calliano	S	—	4
Bologna	Bologna	S	1	—
Brescia	Bedizzole	S	—	1
Id.	Borgosatollo	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	1
Campobasso	Larino	S	—	2
Id.	Lucito	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	1
Lucca	Camaiore	S	—	2
Macerata	Macerata	S	1	8
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Modena	Castelvetro	S	—	1
Id.	Marano sul Panaro	S	—	1
Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	Marano sul Panaro	S	1	—
Novara	Novara	S	2	—
Id.	Bellinzago Novarese	S	1	1
Id.	Carpignano	S	1	—
Padova	Legnano	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Pesaro-Urbino	Mercatino Marecchia	S	—	2
Reggio Emilia	Gualtieri	S	—	2
Id.	Luzzara	S	1	—
Id.	Guastalla	S	1	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	3
Roma	Carpineto Romano	S	—	1
Id.	Rocca Priora	S	—	1
Id.	Roma	S	2	—
Salerno	Nocera superiore	S	—	1
Sassari	Bono	S	—	3
Id.	Cheremule	S	—	1
Id.	Chiaramonti	S	—	1
Id.	Illorai	S	—	1
Id.	Padria	S	—	1
Siena	Radicondoli	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Terni	Terni	S	1	—
Torino	Villafranca Sabauda	S	—	1
Trento	Lomaso	S	—	1
	Segue: *Peste e setticemia dei suini*			
Treviso	Godega Sant'Urbano	S	1	—
Id.	Morgano	S	—	1
Udine	San Quirino	S	—	1
Id.	Gonars	S	1	—
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Vicenza	Asiago	S	—	3
			20	58
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Lecce	Nardò	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
			2	1
	Farcino criptococcico.			
Bari	Terlizzi	E	1	—
Benevento	Melizzano	E	—	1
Id.	Sant'Angelo a Cupolo	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Campobasso	Collecroce	E	—	1
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Chieti	Pretore	E	—	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Messina	Roccalumera	E	—	1
Id.	San Fratello	E	1	—
Napoli	Cicciano	E	—	1
Id.	Arzano	E	2	1
Id.	Aversa	E	2	—
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Caserta	E	2	—
Id.	Casoria	E	4	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	1	—
Id.	Giuliano in Campania	E	1	—
Id.	Marcianise	E	5	—
Id.	Napoli	E	37	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Parete	E	1	—
Id.	Pimonte	E	1	—
Id.	Pollena Trocchia	E	1	—
Id.	San Giorgio a Cremano	E	2	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	3	—
Id.	Santa Maria Capua V.	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Sant'Antimo	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	9	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	—	1
Id.	Villa San Giovanni	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Altavilla Silentina	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Minori	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Trapani	Alcamo	E	5	—
Id.	Calatafimi	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Farcino Criptococcico				
Trapani	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	—	1
			106	10
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Can	—	6
Id.	Castelcolonna	Can	—	1
Id.	Iesi	Can	—	1
Id.	Ripe	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	2	—
Id.	Imperia	Can	2	—
Napoli	Acerra	Can	—	1
Id.	Arzano	Can	—	1
Id.	Castellammare Stabia	Can	—	3
Id.	Frignano	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	1
Id.	Marano	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	9
Id.	Portici	Can	—	9
Id.	Portici	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	Can	—	2
Id.	Sant'Anastasia	Can	—	4
Id.	Trentola	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	3
Padova	Abano	Can	—	1
Salerno	Battipaglia	Can	—	1
Id.	Montecorvino Pugliano	Can	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	Can	—	1
Treviso	Gorgo al Monticano	Can	—	1
			4	52
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	10	—
Aquila degli Abruzzi	Barisciano	O	—	1
Id.	Caporciano	O	—	1
Id.	Poggio Picenzo	O	—	1
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	—	1
Cagliari	Guspini	O	—	1
Campobasso	Bojano	O	6	—
Id.	Montenero Valcocchiara	O	4	—
Id.	San Massimo	O	4	—
Id.	Vastogirardi	O	—	1
Chieti	Fraine	O	1	—
Imperia	San Remo	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Pesaro	Casteldelci	O	4	—
Id.	Pennabilli	O	4	—
Rieti	Configni	O	1	—
Id.	Labro	O	10	—
Id.	Poggio Moiano	O	1	—
Roma	Marino	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Postiglione	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	1	1
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
			61	7
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	Licata	O	1	—
Catania	Vizzini	O	1	—
Cosenza	Bacchigliero	O C	1	—
Reggio nell'Emilia	Ligonchio	O C	1	—
Id.	Collagna	O C	2	—
Roma	Roma	O C	1	—
			7	—
Aborto Epizootico.				
Alessandria	Capriata D'Orba	B	1	—
Id.	Murisengo	B	3	1
Id.	Odalengo Grande	B	3	—
Id.	Tortona	B	—	1
Ancona	Sassoferrato	B	—	3
Arezzo	Montevarchi	B	—	1
Bologna	Imola	B	3	—
Id.	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Snt'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	2	—
Id.	Castel Maggiore	B	—	4
Bolzano	Campo Tures	B	1	—
Id.	Merano	B	—	1
Id.	San Candido	B	1	—
Cremona	Calvatone	B	1	—
Cuneo	Saluzzo	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Riccione	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Littoria	Terracina	B	1	—
Livorno	Piombino	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Modena	Vignola	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Beura Cardezza	B	1	—
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Pieve Vergonte	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	2	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Villa Estense	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	1	—
Id.	Toano	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Rovigo	Loreo	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	1	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Siena	Asciano	B	1	—
Sondrio	Teglio	B	1	—
Varese	Arino	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Cona	B	1	1
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
Verona	Villabartolomea	B	—	1
			52	22

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina				
Aquila degli Abruzzi	Sulmona	B	—	1
Bari	Andria	B	1	—
Bergamo	Calcinate	B	—	2
Id.	Caravaggio	B	1	—
Cagliari	Mussolinia	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Roma	Roma	B	—	4
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
			3	10
Diarrea dei vitelli.				
Ancona	Fabriano	B	—	3
Macerata	Loro Piceno	B	—	1
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	1	—
Perugia	Perugia	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	5
			1	10
Influenza.				
Bari	Bari	E	—	1
Livorno	Piombino	E	—	2
			—	3
Colera dei polli.				
Ancona	Sammarcello	P	—	1
Aquila degli Abruzzi	Montereale	P	3	—
Grosseto	Santa Fiora	P	1	—
Padova	Carmignano di Brenta	P	—	1
Id.	Grantorto	P	—	1
Pesaro	Gabicce	P	—	2
Id.	Gradara	P	—	2
Id.	Mercatino Marecchia	P	—	2
			—	9
Setticemia emorragica dei bovini.				
Rovigo	Calto	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Strenta	B	1	—
			3	—
Barbone bufalino				
Salerno	Eboli	Buf	—	2
Id.	Ponte Cagnano	Buf	2	1
			2	3

RIEPILOGO
dal 16 giugno al 30 detto 1937-XV - N. 12.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	21	38	44
2	Carbonchio sintomatico	4	7	10
3	Afta epizootica	5	6	7
4	Malrossino dei suini	23	75	52
5	Peste e setticemia dei suini	27	48	78
6	Morva	3	3	3
7	Farcino criptococcico	13	48	116
8	Rabbia	6	25	56
9	Rogna	11	28	68
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	7
11	Aborto epizootico	27	54	74
12	Tubercolosi bovina	7	9	13
13	Diarrea dei vitelli	5	5	11
14	Influenza	2	2	3
15	Colera dei polli	5	8	9
16	Setticemia emorragica dei bovini	1	3	3
17	Barbone bufalino	1	2	5

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.
N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2803)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Verbale della seduta tenuta il 10 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale operaia cattolica di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), e nella quale il sig. Gaetano Evangelisti è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2913)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona), in liquidazione.

Verbale della seduta tenuta il 9 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Spinimbecco (Verona), in liquidazione, e nella quale il sig. Valentini Pasquale fu Antonio è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2914)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone).

Verbale della seduta tenuta il 9 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare Cooperativa di Aquino (Frosinone), e nella quale l'avv. Nazzareno Parravano è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2915)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Barrese » di Barrafranca (Caltanissetta).

Verbale della seduta tenuta l'8 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Barrese » di Barrafranca (Caltanissetta), e nella quale il signor dott. Angelo Ippolito fu Francesco è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2961)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino (Frosinone) in liquidazione.

Verbale della seduta tenuta l'8 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino (Frosinone), in liquidazione, e nella quale il signor avv. Vincenzo Terribile è stato eletto a presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2962)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto d'insegnante di contrabbasso nel Regio Conservatorio di musica di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di contrabbasso (gruppo *A*, grado 9°) nel Regio Conservatorio di musica di Torino con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal Segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio

o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M. V. S. N. in s. p. e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Bottesini: Tema con variazioni sull'Arietta di G. Paisiello « Nel cor più non mi sento » (Accordatura voluta dall'autore).

b) Un concerto o una Sonata o un pezzo caratteristico importante, per contrabbasso e pianoforte. (Accordatura voluta dall'autore).

c) Tre studi scelti:

Uno fra i « 24 Capricci » di I. Billè.

Uno dalla « Tecnica superiore di contrabbasso » di I. Caimmi.

Uno fra i numeri 1, 5 e 16 dei « 20 studi di concerto » di A. Mengoli. (Accordatura normale).

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Tema con variazioni di Bottesini, tre concerti o Sonate o pezzi caratteristici importanti e nove studi scelti fra quelli suindicati).

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà scelta dalla Commissione. (Accordatura voluta dall'autore).

3. *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un pezzo d'insieme per strumenti a corda, scelto dalla Commissione e assegnato due ore prima.

b) Concertare, eseguendo la parte del contrabbasso, il primo tempo di un quintetto assegnato 24 ore prima.

4. *a*) Eseguire alcuni brani di studi relativi alla tecnica dell'arco, scelti dal 1° e 2° fascicolo del volume « Scala, studi, esercizi » di I. Caimmi. (Accordatura normale).

b) Dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

c) Dare lezione a due allievi di contrabbasso, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica per contrabbasso di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

b) Eseguire un passo orchestrale scelto dalla Commissione. (Accordatura normale).

c) Diteggiare un brano di musica per contrabbasso, scelto dalla Commissione e segnarne le arcate.

6. Dar prova di conoscere:

a) la storia e la letteratura contrabbassistica, accennando i temi e i passi principali per contrabbasso che si trovano nelle più importanti composizioni sinfoniche e liriche;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei contrabbassisti e delle scuole contrabbassistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati sette voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 *a*) - 1 *b*) - 1 *c*) - 2 - 3 - 4 - 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2773)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di corno nel Regio Conservatorio di musica di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di corno (gruppo *A*, grado XI) nel Regio Conservatorio di musica di Torino, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presene bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i Legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa Fascista che risultino iscritti ininterottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro che per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal Segretario Federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei due vice Segretari dal Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la Causa Nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la Causa Nazionale, gli invalidi per la Causa Nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la Causa Nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la Causa Nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la Causa Fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale.

E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire col corno a doppia tonalità fa-si b, oppure col corno in si b a 4 cilindri, nel quale al 4° cilindro corrisponda la « pompa » in fa:

a) una composizione per corno e pianoforte, estratta a sorte fra le seguenti:

R. Strauss - Concerto per corno e pianoforte op. 11.
R. Schumann - Adagio ed allegro, op. 70.
L. Beethoven - Sonata in fa, op. 17.

b) un Concerto, o un pezzo moderno da concerto, estratto a sorte dalla Commissione fra tre presentati dal candidato.

c) due Studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Zanella - « Cinque studi per corno in fa »: n. 1, 3, 4.

C. Fontana - « La Scuola moderna del doppio corno » fa-si b: n. 4 (pag. 74-75 secondo l'edizione Ricordi).

O. Franz - « Grosse theoretisch-praktische Waldhorn Schule » n. 4 e 9 degli ultimi 10 studi di perfezionamento (pag. 68-79 secondo l'edizione Seeling, Dresden).

d) G. Rossari - « Dodici studi melodici per corno a squillo »: n. 3 in si b acuto e n. 7 in fa (escludendo l'uso della macchina).

La scala cromatica per corno a mano in tutta l'estensione dello strumento, eseguita a tempo moderato; l'ottava bassa si potrà iniziare dal 3° al 4° grado.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni aperti e chiusi fra i quali non vi siano pause.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni metallici, suoni con campana in aria, suoni chiusi metallici.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prove col pianista, una composizione di media difficoltà per corno e pianoforte assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici.

b) dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e su uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima.

b) Concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5 *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà.

b) Trasportare in qualunque tono, a scelta della Commissione, brani che si prestino pure per il trasporto in si, si b, la, la b, acuto e basso.

c) Eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del corno, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del corno in fa, di quello in si b normale e del corno a doppia tonalità (fa-si b).

N. B. — Gli studi indicati con 1-*c*) e *d*) escluso lo studio n. 3 in si b acuto, ove manchi l'indicazione devono essere considerati come se fossero scritti per corno in fa.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai n. 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*) e *d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del Regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, lì 25 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro: BOTTAI.

(2774)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di contrabbasso nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-IV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di contrabasso (gruppo *A*, grado XI) nel Regio Conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-[illegible]. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa Fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque de-

nominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere amessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci Giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi Universitari Fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal Segretario Federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario Federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la Causa Nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la Causa Nazionale, gli invalidi per la Causa Nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la Causa Nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la Causa Nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la Causa Fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Bottesini: Tema con variazioni sull'Arietta di G. Paisiello « Nel cor più non mi sento » (Accordatura voluta dall'autore).

b) Un concerto o uno Sonata o un pezzo caratteristico importante, per contrabbasso e pianoforte. (Accordatura voluta dall'autore).

c) Tre studi scelti:

Uno fra i « 24 Capricci » di I. Billè.

Uno dalla « Tecnica superiore di contrabbasso » di I. Caimmi

Uno fra i nn. 1, 5 e 16 dei « 20 studi di concerto » di A. Mengoli. (Accordatura normale).

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Tema con variazioni di Bottesini, tre concerti o Sonate o pezzi caratteristici importanti e nove studi scelti fra quelli suindicati).

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà scelta dalla Commissione. (Accordatura voluta dall'autore).

3. a) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un pezzo d'insieme per strumenti a corda, scelto dalla Commissione e assegnato due ore prima.

b) Concertare, eseguendo la parte del contrabbasso, il primo tempo di un quintetto assegnato 24 ore prima.

4. *a*) Eseguire alcuni brani di studi relativi alla tecnica dell'arco, scelti dal 1° e 2° fascicolo del volume « Scale, studi, esercizi » di I. Caimmi. (Accordatura normale).

b) Dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

c) Dare lezione a due allievi di contrabbasso, celti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica per contrabbasso di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra o sotto.

b) Eseguire un passo orchestrale scelto dalla Commissione (Accordatura normale).

c) Diteggiare un brano di musica per contrabbasso, scelto dalla Commissione e segnarne le arcate.

6. Dar prova di conoscere:

a) la storia e la letteratura contrabbassistica, accennando i temi e i passi principali per contrabbasso che si trovano nelle più importanti composizioni sinfoniche e liriche;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei contrabbassisti e delle scuole contrabbassistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati sette voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1-*a*), 1-*b*), 1-*c*), 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2810)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di armonia e contrappunto complementare nel Regio Conservatorio di musica di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di armonia e contrappunto complementare (gruppo *A*, grado XI) nel Regio conservatorio di musica di Parma con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio

o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Armonizzare, nel limite massimo di otto ore consecutive, un basso senza numeri a quattro voci nelle rispettive chiavi, in stile imitato e fugato, assegnato dalla Commissione esaminatrice.

2. Armonizzare, in stile fiorito, nel limite massimo di otto ore consecutive, una melodia a quattro voci, nelle rispettive chiavi, assegnata dalla Commissione.

3. Svolgere, nel limite massimo di otto ore consecutive, un corale a quattro voci, nelle rispettive chiavi, su tema musicale e testo letterario, italiano o latino, dati dalla Commissione esaminatrice.

4. Comporre e scrivere, seduta stante, un basso d'armonia rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice.

5. *a*) armonizzare al pianoforte, a quattro parti, seduta stante, un basso senza numeri dato dalla Commissione esaminatrice;

b) accennare con la voce una melodia assegnata dalla Comsione, realizzandone, seduta stante, l'armonizzazione sul pianoforte;

c) leggere a prima vista, sul pianoforte, un frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi;

d) dare saggio estemporaneo, al pianoforte, di abilità nell'arte della modulazione;

6. *a*) correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico d'armonia dato dalla Commissione stessa;

b) fare, seduta stante, l'analisi armonica, ritmica e della forma di un brano scelto dalla Commissione esaminatrice;

c) rispondere alle domande che la Commissione esaminatrice riterrà opportuno fare circa il metodo d'insegnamento, lo sviluppo storico dell'armonia e la conoscenza dei vari sistemi d'insegnamento prevalenti nelle più importanti scuole, anche straniere, facendo gli opportuni rilievi e dichiarando nettamente le proprie opinioni.

N.B. — E' ammesso l'uso del pianoforte per le prove scritte.

A ciascun candidato saranno assegnati sei voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2811)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di bibliotecario nel Regio conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di bibliotecario (gruppo *A*, grado IX) nel Regio conservatorio di musica di Napoli con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso, e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV, rilasciato dal Segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, numero 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Svolgere per iscritto, nel termine di otto ore consecutive, un tema di cultura storico-letteraria.
2. Illustrare, nel termine di dieci ore consecutive, sotto l'aspetto formale e tecnico, inquadrandola nel periodo storico a cui essa appartiene, un'opera d'arte musicale scelta dalla Commissione esaminatrice.
3. Trascrivere e mettere in partitura, nel termine di dieci ore consecutive, un breve brano di musica vocale polifonica, scelto dalla Commissione tra le composizioni dal sec. XIV al sec. XVI.
4. Tradurre, nel termine di sei ore consecutive, tre brani — uno dal latino, uno dal francese e uno da un'altra lingua viva scelta dal candidato — assegnati dalla Commissione esaminatrice.
5. Dimostrare di possedere una diffusa conoscenza della bibliografia musicale antica e moderna, della biblioteconomia e della bibliotecnica.
6. Svolgere e discutere due argomenti di storia della musica, che saranno estratti a sorte uno dal primo, l'altro dal secondo dei gruppi seguenti:

Gruppo A:

I. Le teorie sulle origini della musica, come fatto artistico. La musica presso i popoli orientali, antichi e moderni.
II. La musica dei Greci - Teoria ed arte.
III. La musica del Medioevo: origine, caratteri armonici ed estetici, diffusione del canto detto gregoriano. Semiografia ed interpretazione ritmica.
IV. Origini e sviluppo della polifonia, Ars Antiqua e Mensuralismo.
V. Teorie musicali del Medioevo - Guido d'Arezzo e la solmisazione.
VI. La musica profana nel Medioevo - Trovatori e Minnesänger. Manifestazioni di musica vocale profana nei secoli XIV e XV.
VII. La musica polifonica vocale nel secolo XVI e le maggiori figure di musicisti e artisti.
VIII. Sviluppo delle teorie armoniche dal secolo XVI in poi.

Gruppo B:

I. Evoluzione del gusto musicale: dalla polifonia alla monodia accompagnata. La Camerata Fiorentina. L'Oratorio.
II. Claudio Monteverdi. Scuole veneziana e romana.
III. Alessandro Scarlatti e l'opera nel Settecento.
IV. L'opera in Francia dalle origini a Rameau.
V. Decadenza e resurrezione del melodramma.
VI. Origini della musica strumentale: liuto e organo. Frescobaldi.
VII. La musica strumentale per violino, dalle origini fino a Corelli.
VIII. La musica strumentale nel secolo XVIII. Clavicembalo e violino.
IX. Bach, Haendel e il primo Settecento musicale.
X. Il movimento sinfonico italiano. Haydn e Mozart.
XI. Beethoven.
XII. Il romanticismo e la musica. Principali figure di compositori e artisti.
XIII. L'opera italiana dell'ottocento. Giuseppe Verdi.
XIV. Riccardo Wagner.
XV. Orientamento della musica nella seconda metà del secolo XIX.
XVI. Il movimento musicale contemporaneo.

A ciascun candidato saranno assegnati sei voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2812)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di corno nel Regio conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

È indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di corno (gruppo *A*, grado XI) nel Regio conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso, e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal Segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore ai quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*), e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, numero 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire col corno a doppia tonalità fa - si*b*, oppure col corno in si*b* a quattro cilindri, nel quale al 4° cilindro corrisponda la « pompa » in fa:

a) una composizione per corno e pianoforte, estratta a sorte fra le seguenti:

R. Strauss - Concerto per corno e pianoforte op. 11;
R. Schumann - Adagio ed allegro, op. 70;
L. Beethoven - Sonata in fa, op. 17;

b) un concerto, o un pezzo moderno da concerto, estratto a sorte dalla Commissione fra tre presentati dal candidato;

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Zanella - « Cinque studi per corno in fa »: nn. 1, 3, 4.

C. Fontana - « La Scuola moderna del doppio corno fa-si*b* »: n. 4 (pag. 74-75 secondo l'edizione Ricordi).

O. Franz - « Grosse theoretisch-praktische Waldhorn Schule » nn. 4 e 9 degli ultimi dieci studi di perfezionamento (pag. 68-79 secondo l'edizione Seeling, Dresden).

d) G. Rossari - « Dodici studi melodici per corno a squillo »: n. 3 in si*b* acuto e n. 7 in fa (escludendo l'uso della macchina).

La scala cromatica per corno a mano in tutta l'estensione dello strumento, eseguita a tempo moderato; l'ottava bassa si potrà iniziare dal 3° al 4° grado.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni aperti e chiusi fra i quali non vi siano pause.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni metallici, suoni con campana in aria, suoni chiusi metallici.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà per corno e pianoforte assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici.

b) Dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e su uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima.

b) Concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata ventiquattro ore prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà.

b) Trasportare in qualunque tono, a scelta della Commissione, brani che si prestino pure per il trasporto in si, si*b*, la, la*b*, acuto e basso.

c) Eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del corno, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del corno in fa, di quello in si*b* normale e del corno a doppia tonalità (fa - si*b*).

N.B. — Gli studi indicati con 1*c*) e *d*), escluso lo studio n. 3 in si*b* acuto, ove manchi l'indicazione, devono essere considerati come se fossero scritti per corno in fa.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai nn. 1*a*) - 1*b*) - 1*c*) e *d*) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2813)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di armonia complementare nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di armonia complementare (cultura musicale generale) (gruppo *A*, grado XI) nel Regio Conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i Legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci Giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi Universitari Fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal Segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la Causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la Causa nazionale, gli invalidi per la Causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la Causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la Causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la Causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere a), d), i) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d), f) e g) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documnti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Armonizzare, nel limite massimo di otto ore consecutive, un basso senza numeri a quattro voci nelle rispettive chiavi, in stile imitato e fugato, assegnato dalla Commissione esaminatrice.

2. Armonizzare, in stile fiorito, nel limite massimo di otto ore consecutive, una melodia a quattro voci, nelle rispettive chiavi, assegnata dalla Commissione.

3. Svolgere, nel limite massimo di otto ore consecutive, un corale a quattro voci, nelle rispettive chiavi, su tema musicale e testo letterario, italiano o latino, dati dalla Commissione esaminatrice.

4. Comporre e scrivere, seduta stante, un basso d'armonia rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice.

5. a) Armonizzare al pianoforte, a quattro parti, seduta stante, un basso senza numeri dato dalla Commissione esaminatrice.

b) Accennare con la voce una melodia assegnata dalla Commissione, realizzandone, seduta stante, l'armonizzazione sul pianoforte.

c) Leggere a prima vista, sul pianoforte, un frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi.

d) Dare saggio estemporaneo, al pianoforte, di abilità nell'arte della modulazione.

6. a) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico d'armonia dato dalla Commissione stessa.

b) Fare, seduta stante, l'analisi armonica, ritmica e della forma di un brano scelto dalla Commissione esaminatrice.

c) Rispondere alle domande che la Commissione esaminatrice riterrà opportuno fare circa il metodo d'insegnamento, lo sviluppo storico dell'armonia e la conoscenza dei vari sistemi d'insegnamento prevalenti nelle più importanti scuole, anche straniere, facendo gli opportuni rilievi e dichiarando nettamente le proprie opinioni.

N. B. — E' ammesso l'uso del pianoforte per le prove scritte.

A ciascun candidato saranno assegnati sei voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2814)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di viola con l'obbligo dell'insegnamento del violino nel Regio Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1923-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di viola con l'obbligo dell'insegnamento del violino (gruppo A grado 10°) nel Regio Conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli

dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta: il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare, la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M. V. S. N. in S. P. E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra due presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) Porpora: Sonata in sol maggiore.

b) Una delle sei Sonate di G. S. Bach per violino solo trascritte per viola.

c) Un concerto o pezzo di concerto, da Mozart in poi, anche trascritto da altri strumenti.

d) Una importante composizione, scelta fra le opere più moderne (Sonata compresa), scritta originariamente per viola.

e) Uno studio scelto dall'op. 125 di M. Anzoletti;
due studi scelti dall'op. 44 di J. Palashko.

(I due programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la Sonata di Porpora e le due Sonate di G. S. Bach trascritte dal violino, due concerti da Mozart in poi, due importanti composizioni scelte fra le opere originali più moderne, due studi scelti dall'op. 125 di M. Anzoletti e quattro studi scelti dall'op. 44 di Palashko).

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

b) Dare lezione a due allievi di viola, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un quartetto, scelto tra le op. 18 o 59 di Beethoven, assegnato due ore prima.

b) Concertare, eseguendo la parte della viola, il primo tempo di un quartetto assegnato 24 ore prima.

5. Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro facile, non oltre un tono sopra o sotto.

6. Dar prova di conoscere:

a) La storia della letteratura violinistica e violistica, accennando a memoria sullo strumento i temi principali delle più importanti composizioni da concerto e da camera;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei violinisti e violisti, e delle scuole violinistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati 7 voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 *a*) e *b*), 1 *c*) e *d*), 1 *e*), 2, 3, 4, 5, e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2815)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino, concorso bandito il 31 dicembre 1935-XIV e chiuso il 31 dicembre 1936-XV;

Vista la graduatoria formata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1°	Herlitzka dott. Leonardo	punti 106.9090
2°	Gilardini dott. Aldo	» 106.8636
3°	Vigada dott. Pier Luigi	» 104.2397
4°	Cavagnino dott. Luigi	» 103.6554
5°	Rabaioli dott. Vittorio	» 102.4772
6°	De Benedetti dott. Leonardo	» 101.8830
7°	De Matteis dott. Francesco	» 101.2727
8°	Rosso dott. Stefano	» 101.2385
9°	Jean dott. Silvio	» 101.2204
10°	Nebiolo dott. Aurelio	punti 100.7995
11°	De Stefanis dott. Pietro	» 100.7500
12°	Gazzano dott. Angelo	» 100.6590
13°	Gandullia dott. Giacinto	» 100.4881
14°	Clara dott. Ferdinando	» 100.1363
15°	Appendino dott. Mattia	» 100.1018
16°	Prandi dott. Giacinto	» 99.7727
17°	Serra dott. Francesco	» 99.6983
18°	Amerio dott. Andrea	» 99.2122
19°	Vescovi dott. Mario	» 98.6053
20°	Milanesio dott. Riccardo	» 98.3063
21°	Girardi dott. Pietro	» 98.1954
22°	Trossarelli dott. Luigi	» 98.0909
23°	Nano dott. Domenico	» 97.4283
24°	Maina dott. Arrigo	» 96.6159
25°	Ecclesia dott. Carlo	» 96.2613
26°	Vitalone dott. Vito	» 95.7425
27°	Cisco dott. Luigi	» 95.7272
28°	Polcari dott. Adelmo	» 95.6760
29°	Lemmi dott. Ferdinando	» 95.5454
30°	Grosso dott. Luigi	» 95.3745
31°	Ottino dott. Umberto	» 95.1339
32°	Scozzarella dott. Salvatore	» 94.9685
33°	Uccheddu dott. Raimondo	» 94.5731
34°	Sabbione dott. Carlo	» 94.0909
35°	Norzi dott. Carlo	» 93.5681
36°	Vinardi dott. Francesco Giorgio	» 93.1845
37°	Gaiottino dott. Mario	» 93.0772
38°	Natale dott. Vincenzo	» 92.5023
39°	Civalleri dott. Battista	» 92.2067
40°	Loffredo dott. Luigi	» 92.1132
41°	Gallo dott. Luigi	» 92.0128
42°	Odda dott. Armando	» 91.9090
43°	Ballario dott. Giorgio	» 90.9709
44°	Ricciardi dott. Carlo	» 90.9090
45°	Mambrini dott. Rodolfo	» 90.4545
46°	Pene dott. Pompeo	» 90.3808
47°	Neppi Modona dott. Gino	» 90.2727
48°	Ferrero dott. Giov. Battista	» 89.1977
49°	Tibaldeschi dott. Cesare	» 88.9090
50°	Ortalda dott. Luigi	» 88.7863
51°	Cerrina dott. Piero	» 88.3881
52°	Bonetto dott. Chiaffredo	» 87.3028
53°	Scippa dott. Giuseppe	» 86.2101
54°	Pescarmona dott. Elvio	» 86.1103
55°	Bonicelli dott. Francesco	» 84.9340
56°	Actis Caporal dott. Antonio	» 84.6581
57°	Garibaldi dott. Manlio	» 84.1532
58°	Brignolo dott. Ilario	» 83.0936
59°	Toia dott. Giuseppe	» 83.0909
60°	Aggero dott. Maurizio	» 82.6409
61°	Andreis dott. Natale	» 82.3913
62°	Nusumeci dott. Nicolò	» 81.8178
63°	Buttafarro dott. Sebastiano	» 81.5909
64°	Bozzoni dott. Agostino	» 81.2727
65°	Campogrande dott. Domenico	» 81.0677
66°	Gnavi dott. Adolfo Giuseppe	» 80.8977
67°	Viapiano dott. Decio Bruto	» 78.9177
68°	Baldi dott. Cesare	» 78.9145
69°	De Secondi dott. Riccardo	» 78.4545
70°	Collo dott. Giuseppe	» 78.1013
71°	Trinch dott. Giorgio	» 74.8565
72°	Falco dott. Luigi	» 74.5112
73°	Pich dott. Pier Domenico	» 74.1900
74°	Buscaglino dott. Vincenzo	» 70.7012

Torino, li 31 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BARATONO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 41199 pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino, concorso bandito il 31 dicembre 1935-XIV e chiuso il 31 dicembre 1936-XV;

Atteso che i concorrenti dottori De Matteis Francesco, De Stefanis Piero, Gandullia Giacinto, Clara Federico, Appendino Mattia, rispettivamente classificati al 7°, 11°, 13°, 14°, 15° posto, hanno chiesto sedi assegnate, perchè prescelte, agli altri concorrenti che li hanno preceduti in graduatoria e, pertanto, nei loro confronti non può farsi luogo alla dichiarazione di vincitore di cui all'art. 55 del R decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, per nessuna delle condotte messe a concorso;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto di cui alle premesse, i seguenti candidati per i posti a fianco di ciascuno indicato:

1° Herlitzka dott. Leonardo - Torino.
2° Gilardini dott. Aldo - Torino.
3° Vigada dott. Pier Luigi - Carignano.
4° Cavagnino dott. Luigi - Torino.
5° Rabaioli dott. Vittorio - Torino.
6° De Benedetti dott. Leonardo - Consorzio Rivoli-Rosta (1ª condotta).
7° Rosso dott. Stefano - Consorzio Ulzio-Salabertano.
8° Jean dott. Silvio - Luserna S. Giovanni.
9° Nebiolo dott. Aurelio - Consorzio Rivoli-Rosta (2ª condotta).
10° Gazzano dott. Angelo - Casalborgone.
11° Prandi dott. Giacinto - Consorzio Forno Canavese-Pratiglione.

L'assegnazione delle condotte della città di Torino avverrà mediante scelta da parte dei vincitori da effettuarsi secondo l'ordine della graduatoria.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato per giorni 8 consecutivi agli Albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BARATONO.

(2778)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA.

Visto l'avviso in data 3 febbraio 1936, n. 1662, col quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei comuni, e precisamente ai posti di veterinario condotto di Salsomaggiore e Golese;

Veduto il decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937, n. 43, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di veterinario presso la R. Prefettura di Pisa;

Visti i verbali della predetta Commissione, e la graduatoria dei concorsi, formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma, al 30 novembre 1935 e bandito col suindicato avviso 3 febbraio 1936.

1. Bartalini dott. Cesare: titoli p. 5.541, prove p. 50, totale p. 55.541;
2. Santoni dott. Luigi: titoli p. 7.701, prove p. 46, totale p. 53.701;
3. Zanni dott. Lucio: titoli p. 6.278, prove p. 47, totale p. 53.278;
4. Azzolini dott. Costantino: titoli p. 6.781, prove p. 42.500, totale p. 49.281;
5. Loy dott. Raimondo: titoli p. 5.987, prove p. 40.500, totale p. 46.487;
6. Cassi dott. Aldo: titoli p. 6.804, prove p. 38,500, totale p. 45.304;
7. Zanni dott. Ercole: titoli p. 6.252, prove p. 38.500, totale p. 44.752;
8. Mazzini dott. Giuseppe: titoli p. 1.785, prove p. 42.500, totale p. 44.285;
9. Brianti dott. Giacomo: titoli p. 6.170, prove p. 38, totale p. 44.170;
10. Tedeschi dott. Temistocle: titoli p. 2.923, prove p. 38.500, totale p. 41.423.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia, e dei comuni interessati.

Parma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA.

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Parma, al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice presso la R. Prefettura di Pisa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande dei concorrenti colle indicazioni della preferenza;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935, i seguenti medici, che sono designati per la nomina alle condotte a fianco indicate:

1. Bartalini dott. Cesare, per la condotta di Salsomaggiore;
2. Santoni dott. Luigi, per la condotta di Golese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni suindicati.

Parma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV.

Il Prefetto.

(2820)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

Visto il bando di concorso in data 15 marzo 1936 a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1935-XIV;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1937-XV, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria dei concorsi, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra, con verbale in data 30 luglio 1937-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, alla data 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra:

1. Petrini Egidio . . . . . . punti 75,50/100
2. Galli Mario . . . . . . » 64,25/100
3. Bittarelli Alberto . . . . . » 61,37/100
4. Meucci Carlo . . . . . . » 55,12/100
5. Bartoletti Giovanni . . . . » 54 —/100
6. Luna Lucido . . . . . . » 53,25/100
7. Grandi Guido . . . . . . » 52,87/100
8. Bufalari Giuseppe . . . . . » 52,50/100
9. Mennucci Elio . . . . . . » 44,50/100
10. Valentini Ridolfini Lamberto . . . » 44 —/100
11. Giovagnoli Egidio . . . . . » 43,18/100
12. Ferrari Luigi . . . . . . » 42 —/100
13. Panichi Giotto . . . . . . » 39,56/100
14. Salvietti Mileto . . . . . » 38,93/100
15. Natali Luigi . . . . . . » 38,75/100
16. Pennacchi Luigi . . . . . » 37,81/100
17. Paganelli Augusto . . . . . » 37,06/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia, al 30 novembre 1935-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori rispettivamente del concorso alle condotte veterinarie a fianco di ciascuna indicata i seguenti dottori:

1. Petrini Egidio, I, Perugia - condotta di Castel del Piano;
2. Bittarelli Alberto, III, Deruta - condotta comunale.
3. Meucci Carlo, IV, Montecastello Vibi - condotta comunale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 agosto 1937 - Anno XV.

Il Prefetto.

(2821)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti in data 27 dicembre 1936-XV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1937, n. 31, nonchè sul Foglio annunzi legali della Provincia 27 gennaio 1937-XV, n. 60, concernente rispettivamente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti alla data del 30 aprile 1935 e la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;
Vista la nota 3 maggio 1937, n. 1261, con cui il podestà del comune di S. Andrea al Monte dichiara che il dott. Pagliaro Silvio non ha assunto il servizio nel tempo prestabilito;
Ritenuto che il dott. Edoardo Massa, dichiarato vincitore con designazione alla condotta consorziale di Cornedo all'Isarco vi ha rinunciato come rilevasi dalla nota 15 luglio 1937-XV del signor podestà del comune di Cornedo all'Isarco;
Vista la rinuncia del dott. Luigi Vittur, dichiarato vincitore con designazione alla condotta consorziale di Varna;
Vista la nota 5 aprile 1937-XV colla quale il podestà del comune di Mezzaselva comunica che il dott. Luigi Occhiuto ha rinunciato alla predetta condotta;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti in data 27 dicembre 1936-XV pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937-XV, i seguenti candidati dichiarati idonei sono designati per la nomina nelle condotte comunali e consorziali a fianco designate:

1. Dott. Reiner Giovanni - S. Andrea in Monte.
2. Dott. Lusuardi Virginio - Cornedo all'Isarco.
3. Dott. Patti Giuseppe - Varna.
4. Dott. Lorenzi Cornelio - Mezzaselva.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bolzano, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Prefetto*: BROISE.

(2824)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, del concorso indetto con bando n. 1878, Div. 3-B, in data 31 dicembre 1935, per il posto di medico condotto vacante (2ª condotta) a S. Stino di Livenza;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso firmata dalla Commissione predetta in data 13 luglio 1937-XV a norma dell'art. 69 2° comma, del R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265;
Visti gli articoli 69, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti al posto di medico condotto (2ª condotta) vacante a S. Stino di Livenza nell'ordine seguente:

1° Dott. Pietropolli Charmet Giorgio, titoli p. 6,45/50; prove pratiche p. 48/50;
2° Dott. Mario Gasparini, titoli p. 6,18/50; prove pratiche p. 47/50.

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del posto messo a concorso giusta le disposizioni di cui all'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e del comune di S. Stino di Livenza.

Venezia, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: CATALANO.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di medico condotto (2ª condotta) vacante nel comune di S. Stino di Livenza;
Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore pel posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1937, n. 1265 e gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietropolli Charmet Giorgio, primo in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso del posto di medico condotto vacante, (2ª condotta), nel comune di S. Stino di Livenza.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e del comune di S. Stino di Livenza.

Venezia, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: CATALANO.

(2818)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Esami per la nomina a perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo Regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

E indetto per i giorni 4 e 5 febbraio 1938-XVI l'esame davanti la Commissione, istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate alla cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto, corredate dell'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25; del certificato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il primo presidente: AZZARITI.

Il cancelliere capo: D'ANCHISE.

(2775)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.